

(N. 602)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **AMADEO, BENEDETTI, CARON, JANNUZZI, SCHIAVI e ZANOTTI BIANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1954

Norme per la elezione dei Consigli regionali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che proponiamo al vostro voto trova il suo fondamento — diciamo meglio: il suo comando — nella Costituzione. La Costituzione infatti, stabilito che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali (articolo 5), fissa l'ordinamento di esse al titolo V (articoli da 114 a 133), determinando le attribuzioni della Regione (articolo 117), assegnando le relative funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni (articolo 118), garantendo loro l'autonomia finanziaria (articolo 119) e regolando nel nuovo sistema la materia dei controlli (articolo 130).

Per l'attuazione di queste norme fondamentali la Costituzione stabiliva alla disposizione transitoria VIII che le elezioni dei Consigli regionali (e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali) venissero indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione stessa (cioè entro il 31 dicembre 1948). Allo scopo di ottemperare a questa disposizione il Parlamento approvava la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, la quale stabiliva che tali elezioni avessero luogo entro il 30 ottobre 1949 qualora non fossero state prima effettuate. Che questa legge manifestasse la precisa vo-

lontà di ottemperare alla disposizione costituzionale è reso manifesto dalla celerità con la quale essa veniva discussa ed approvata. Presentata infatti dal senatore Bergmann il 9 dicembre 1948, in quindici giorni essa aveva percorso il duplice cammino di Commissione e di Assemblea al Senato e alla Camera, ed era promulgata dal Presidente della Repubblica.

Frattanto, il 10 dicembre 1948, il Governo aveva presentato alla Camera due disegni di legge (n. 211 e 212), l'uno intitolato « Costituzione e funzionamento degli organi regionali », l'altro « Norme per le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali ». Il primo di essi dava luogo ad un lungo esame e ad un quasi totale rifacimento da parte della I Commissione della Camera, alla approvazione della Camera alla fine dell'anno 1951 ed alla successiva approvazione integrale del Senato nel gennaio del 1953, così che la relativa legge veniva promulgata il 10 febbraio 1953 al n. 62.

Durante il primo anno di elaborazione di questa legge, la maggioranza della I Commissione della Camera presentava in settem-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1949 un disegno tendente a prorogare al 31 dicembre 1950 il termine fissato al 30 ottobre 1949, come sopra si disse, con la legge Bergmann, per le elezioni dei Consigli regionali; anche questa proposta veniva approvata e diventava la legge 25 ottobre 1949, n. 762.

Ma anche questo secondo termine non veniva rispettato perchè si ritenne, almeno dalla maggioranza, che prima dovesse venire approvata la legge sulla costituzione e il funzionamento degli Organi regionali, al quale traguardo come abbiamo visto, si è pervenuti solo con la legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Veniamo ora alla legge elettorale. La proposta governativa 10 dicembre 1948, n. 212, si era frattanto sdoppiata. Per le Amministrazioni provinciali, fatta la legge relativa, le elezioni hanno avuto luogo come è noto, nel 1951 e 1952. Per le elezioni regionali il Governo ritirava il disegno 212 e ne presentava il 16 dicembre 1949 un altro, al n. 986, ispirato sostanzialmente alle norme per la elezione del Senato. Senonchè la maggioranza della I Commissione della Camera lo respingeva e vi sostituiva un proprio disegno proponente la elezione di secondo grado da effettuarsi a mezzo dei consiglieri provinciali. La minoranza della stessa Commissione faceva invece proprio il disegno governativo n. 986. Le due relazioni, la prima dell'onorevole Lucifredi e la seconda dell'onorevole Vigorelli, venivano pubblicate, al n. 986-A, il 12 maggio 1950. Venne attesa poi la legge sugli Organi regionali, del 10 febbraio 1953, n. 62. Ma, sciolta la Camera, i due disegni di legge elettorale sono decaduti.

Questo richiamo dei precedenti legislativi ci è sembrato doveroso. Da esso risulta che la via è aperta per la formazione della necessaria legge elettorale.

La nostra proposta si ricollega a quella formulata dalla I Commissione della Camera con il documento 986-A, affinchè a questo adempimento costituzionale si proceda in modo spedito.

Abbiamo scelto la via della minore resistenza, cioè quella della elezione di secondo grado. Prevediamo che questa concessione alla tesi della maggioranza susciterà una prima reazione, logica e politica, presso una parte dei colleghi. Ma confidiamo di persuaderli. Taluni dei proponenti del presente disegno di legge

vi sono stati contrari quando la proposta venne presentata; ma eravamo nel 1950; oggi sembra evidente che il pretendere la elezione di primo grado equivarrebbe al vedere respinta la legge. Invero, a pochi mesi dalle elezioni politiche del 7 giugno, delle quali non è assorbito il contrasto, arduo sarebbe pensare di raccogliere una maggioranza per una legge che imponesse di portare di nuovo alle urne tutti gli elettori.

Il disegno di legge che vi proponiamo regola solo la prima elezione dei Consigli regionali. Per le rinnovazioni si provvederà in seguito: il disegno di legge n. 986 proposto dal Governo nel 1949 e fatto proprio dalla minoranza nel 1950 potrà offrire a suo tempo una ottima base di discussione.

Il presente disegno di legge affida la elezione ad un Corpo elettorale composto dei consiglieri provinciali cioè di cittadini qualificati da una designazione da parte degli elettori. Si costituiscono gli elettori regionali in unico collegio (articolo 2), assicurando così la indipendenza degli eletti nei riguardi dell'una o dell'altra Provincia. Si adotta la lista graduata (articolo 9) e se ne consente la presentazione anche ad un solo elettore.

Onorevoli Senatori!

Allorchè la proposta delle elezioni di secondo grado venne presentata alla Camera, nella relazione di minoranza vennero esposti motivi ai quali taluni degli attuali proponenti aderirebbero, ove non si imponessero ormai le suaccennate ragioni perentorie di carattere pratico. Vogliate tenerne conto e considerare altresì che i primi Consigli regionali dovranno innanzi tutto redigere lo Statuto della rispettiva Regione, il quale dovrà essere (articolo 123 della Costituzione) approvato con legge della Repubblica. Vogliate anche ricordare che per l'articolo 9 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 620, i Consigli prima di emettere provvedimenti normativi sulle materie loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione dovranno, salvo per alcune materie elencate nel capoverso del detto articolo 9, attendere quella che si suole chiamare la legge cornice; dal che è chiaro che assai lenta e limitata dovrà essere per i primi anni l'attività normativa dei nuovi Consigli.

In contrapposto al contenuto assai modesto di questa attività, si consideri uno dei principali risultati che si attueranno con la nascita dei Consigli: quello della riforma dei controlli sulle Province e sui Comuni, riforma da lungo tempo invocata, ampiamente studiata e discussa ed infine approvata nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, agli articoli dal 55 al 64. Si applica con essa l'articolo 130 della Costituzione e si attribuiscono ad un comitato di controllo, organo della Regione, ambedue i controlli necessari: quello di legittimità e quello di merito, consistente questo, in luogo della ben nota facoltà di annullare la delibera, nella richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. È la riforma più efficace al fine che la democrazia metta radici, come in Svizzera e nei Paesi nordici, nella collaborazione responsabile e popolare, perchè solo attraverso la responsabilità e il controllo vicino e popolare è possibile la collaborazione e la penetrazione del senso dello Stato, identificato e visibile negli enti locali.

La relazione di maggioranza alla Camera

sul disegno per le elezioni di secondo grado concludeva dicendo: « Il testo di legge elettorale, che sottoponiamo al vostro esame, ha per sua prima finalità quella di agevolare la concreta realizzazione dell'ordinamento regionale, superando gli ostacoli, vincendo le perplessità, allontanando i timori ».

La relazione di minoranza concludeva assicurando che esponenti di tutti i Partiti rappresentati nella I Commissione, sostenevano la elezione di primo grado ma tutti accettando e facendo propri i principi ispiratori del progetto presentato dal Ministro dell'interno nella seduta del 16 dicembre 1949 — hanno auspicato che si proceda con urgenza alla traduzione in legge delle norme elettorali per le elezioni regionali e amministrative, secondo il precetto della Costituzione, nello spirito delle libertà democratiche.

Sia lecito ai proponenti, dopo oltre tre anni dalla espressione di questa concordia nel fine, auspicare che essa inspiri finalmente una saggia concordia nel volerne il necessario mezzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Ogni Regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle provincie della Regione.

Art. 3.

Il Consiglio regionale è composto:

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 4.

I comizi elettorali sono convocati per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione il Ministro per l'interno prov-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vede a far pervenire ad ogni consigliere provinciale il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A) della presente legge.

Esso indica: a) nome e cognome e paternità dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il Consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione.

Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori della Regione al Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

Art. 6

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente della Corte d'appello indicata nell'allegato B alla presente legge ed ha sede presso la Corte d'appello stessa.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della Regione, di grado non inferiore all'VIII.

Il Presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 7.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 5 può ottenerne il rilascio dall'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dall'Ufficio elettorale regionale.

Art. 8.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 9.

Le liste dei candidati devono essere presentate da uno o più elettori regionali.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Art. 10.

Con la lista si deve presentare la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda la esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

Art. 11.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 dell'ottavo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

Art. 12.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se la lista è stata presentata da almeno un elettore regionale;

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 10 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

Art. 13.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della Provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati C e D alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse.

Art. 14.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala della Corte d'appello, di cui all'allegato B, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Art. 15.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

Art. 16.

Il voto è dato dall'eletto regionale presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul numero progressivo della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

Art. 17.

Chiusa la votazione, il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 5 e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

Art. 18.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 19.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 20.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato e gli alti commissari;
- c) il capo della polizia;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

Art. 21.

Sono altresì ineleggibili coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali

sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione:

- a) hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;
- b) hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;
- d) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestite;
- e) gli amministratori degli enti, istituti ed aziende suddette;
- f) gli ex amministratori della Regione e degli enti, istituti ed aziende medesime che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Art. 22.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) i giudici della Corte costituzionale;
- c) i membri del Consiglio superiore della magistratura.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Art. 23.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la prima elezione del Consiglio regionale le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato *B*.

Art. 24.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

ALLEGATO A.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO PER L'INTERNO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. di

*nato a il nella sua qualità di
Consigliere provinciale della provincia di è iscritto
al n. dell'elenco degli elettori per la Regione*

*La votazione avrà luogo in una sala della Corte d'appello di
il giorno Le operazioni di voto
avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.*

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale.

Roma, 19

PER IL MINISTRO

ALLEGATO B

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

LEGISLATURA II - 1958-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C.

	1	2	3	4	5 ecc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 ecc.					

ALLEGATO D.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

..... (data)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

